

Pagamento Irap: riconosciute le ragioni dei medici di famiglia “organizzati”

La Sentenza n. 78/27/13, emessa dalla 27^a sezione della Commissione tributaria della Lombardia, dovrebbe mettere la parola fine ad una situazione paradossale, affermando con chiarezza che il medico convenzionato per la MG è un “lavoratore parasubordinato pubblico”, quindi non assoggettabile a Irap. Da tale condizione deriva un diritto generalizzato al rimborso dell’imposta impropriamente versata nei 4 anni precedenti, per coloro che hanno effettuato il relativo ricorso

Giuseppe Belleri

Medico di medicina generale, Flero (BS)

Da quando sono partiti i ricorsi dei Mmg contro l’Irap si sono accumulate numerose sentenze delle Commissioni tributarie provinciali e regionali a favore dei medici convenzionati, con un’unica eccezione quella che assimila ad un libero professionista il medico di famiglia con personale dipendente, sia segretariale che infermieristico, con struttura organizzativa e quindi lo assoggetta al pagamento dell’Irap a differenza dei colleghi che, al contrario, lavorano in solitudine ovvero senza alcun collaboratore. Le Commissioni tributarie in sostanza deducono dalla presenza di collaboratori che il medico ha altre attività professionali, di tipo specialistico in parallelo alla convenzione per la medicina generale (MG), dalle quali trae ulteriori cespiti anche in virtù di una specifica organizzazione professionale, provata proprio dalla presenza di personale dipendente. Ma tutto ciò risulta paradossale poiché da oltre 15 anni l’Acn per i Mmg ha introdotto gli incentivi per i collaboratori di studio, figure ormai necessarie per poter mantenere buoni *standard* qualitativi ed assistenziali. Per di più tale orientamento è stato riba-

dito ed enfatizzato a livello regionale da alcuni Air, ad esempio quello lombardo, che hanno previsto ulteriori incentivi per l’assunzione di collaboratori amministrativi o infermieristici, a condizione che il generalista incrementi l’orario di lavoro minimo part-time previsto dall’Acn.

► La sentenza

A ribaltare questa impostazione è arrivata finalmente la Sentenza n. 78/27/13, emessa dalla 27^o sezione della Commissione tributaria della Lombardia, e depositata lo scorso 17 giugno. In essa i giudici affermano che il medico convenzionato per la MG è un “*lavoratore parasubordinato pubblico*” inserito, cioè, in un servizio sanitario collettivo, sfornito di una organizzazione autonoma e, quindi, non assoggettabile a Irap; da tale condizione deriva un diritto generalizzato al rimborso dell’imposta impropriamente versata nei 4 anni precedenti, per coloro che hanno effettuato il relativo ricorso. Secondo la Commissione regionale si configura l’esclusione dall’imposta e il diritto al rimborso dell’Irap qualora:

a) i costi esposti in dichiarazione

siano quelli necessari per dotarsi delle strumentazioni imposte al medico dal contratto di categoria;

b) il reddito del contribuente sia predeterminato in ragione della fissazione di un massimale di pazienti assistibili, con la conseguenza che la capacità contributiva non aumenta in relazione a eventuali elementi organizzativi dello studio medico;

c) il personale di segreteria retribuito non implica la sussistenza di autonoma organizzazione, trattandosi di un costo rimborsato dal Ssn previsto dall’articolo 36 della Convenzione;

d) che la peculiarità della prestazione richiesta al medico di medicina generale convenzionato, ne configura l’inserimento come “*lavoratore parasubordinato pubblico*” con impossibilità di delega.

In presenza di tali condizioni scatta il diritto al rimborso richiesto dal ricorrente, con condanna alle spese a carico dell’ufficio finanziario. Di particolare rilievo sono il punto b e c, che confermano la peculiarità della MG in quanto a dotazione di personale dipendente, specificatamente previsto dalla convenzione nazionale e regionale per chi svolge esclusivamente la professione di Mmg.